



COMUNE DI ERACLEA

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/04/2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06/2013

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02/04/2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 22/12/2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30/11/2017

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 19 del 21/11/2019. Pubblicata sul sito MEF il 29/11/2019. Efficacia dal 01/02/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 17 /11 /2023. Efficacia dal / /2023

INDICE

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA	3
ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	3
ARTICOLO 3 - SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILI DELL'IMPOSTA.....	3
ARTICOLO 4 - ESENZIONI	3
ARTICOLO 5 - MISURA DELL'IMPOSTA	4
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI.....	4
ARTICOLO 7 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.....	5
ARTICOLO 8 - INFORMAZIONI AI SOGGETTI PASSIVI.....	5
ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTO	5
ARTICOLO 10 - SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO	6
ARTICOLO 11 – RISCOSSIONE COATTIVA	6
ARTICOLO 12 - RIMBORSO E COMPENSAZIONE.....	6
ARTICOLO 13 - CONTENZIOSO	6
ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	7

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, il Comune di Eraclea (VE) istituisce l'imposta di soggiorno.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico dei soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Eraclea .
3. L'imposta di soggiorno ha lo scopo di finanziare interventi in materia turistica, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, come definite dalle leggi regionali in materia di turismo.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche nel caso in cui la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

ARTICOLO 3 - SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILI DELL'IMPOSTA

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Eraclea, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Sono assimilati ai residenti, e pertanto esclusi dall'imposta, i dipendenti che prestano la propria attività, anche temporanea, nelle strutture ricettive site nel Comune di Eraclea.
3. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Eraclea.
4. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi (di cui all'art. 4 comma 5ter D.L. n. 50/2017) è responsabile:
 - a. del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
 - b. della presentazione della dichiarazione;
 - c. nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 4 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. I minori fino al compimento del sesto anno di età pernottati nelle strutture ricettive (si intendono esenti i minori fino a 5 anni e 364 giorni; dal compimento dei 6 anni i minori sono soggetti all'imposta). Per l'esenzione farà fede la data di arrivo presso la struttura ricettiva;
 - b. I volontari che, nel sociale, offrano il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali ed umanitarie;
 - c. Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che soggiornano per motivi di servizio;
 - d. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da agenzie di viaggi e turismo. Ai fini della presente esenzione per

- gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone che alloggia nella medesima struttura ricettiva;
- e. i diversamente abili non autosufficienti e un loro accompagnatore;
 - f. i titolari e gestori della struttura ricettiva e il proprio nucleo familiare;
 - g. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di altra natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, adeguatamente dimostrate al gestore della struttura.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui ai punti precedenti, esclusa lettera a) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.

ARTICOLO 5 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, ed è articolata in modo differente tra le strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo in considerazione le caratteristiche e i servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe dell'imposta di soggiorno anche con riferimento al numero massimo dei pernottamenti assoggettati a imposizione e agli importi forfettari per lunghi soggiorni, sono stabilite dalla Giunta Comunale con delibera, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, entro i limiti di legge.
3. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione nella normativa regionale, si applica la categoria più simile per analogia.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI

1. I gestori delle strutture ricettive e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone delle locazioni brevi, rendicontare e versare al Comune il relativo incasso. La rendicontazione avviene mediante comunicazione mensile contenente le seguenti informazioni:
 - il numero dei soggetti passivi che hanno pernottato presso la loro struttura nel corso del mese considerato, suddividendo tra soggetti imponibili ed esenti;
 - i giorni di pernottamento;
 - la tariffa d'imposta applicata.
2. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore o il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. La comunicazione firmata di cui al comma 1 è trasmessa al Comune entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di riferimento, in forma cartacea o digitale.
4. La comunicazione mensile deve essere compilata obbligatoriamente anche nel caso in cui non vi siano stati pernottamenti nel mese di riferimento.
5. Il Comune mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone delle locazioni brevi, un programma on line per la gestione dell'imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva che non utilizza detto programma è tenuto a trasmettere al Comune le informazioni necessarie per il controllo dell'imposta dovuta e riversata mediante invio, anche in formato elettronico, di un elenco contenente:
 - nome, data di nascita ed indirizzo di residenza del soggetto passivo pernottante, sia pagante che esente;
 - il periodo e i giorni di pernottamento;
 - l'imposta calcolata, dovuta e pagata.

L'invio di tali dati dovrà avvenire contestualmente alla comunicazione mensile.

6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:
 - a) richiedere, contestualmente con l'inizio dell'attività, le credenziali per la registrazione della/delle propria/e struttura/e nel portale/programma on line dell'imposta di soggiorno;
 - b) comunicare all'Ufficio Tributi le cessazioni, sospensioni e variazioni dell'attività ricettive;
7. I gestori di alloggi dati in locazione per finalità turistiche, come definiti dall'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013, devono dichiarare al Comune di Eraclea, contestualmente alla prima comunicazione utile per l'anno di riferimento e con le medesime modalità di cui al presente articolo, l'elenco delle unità in gestione, indicandone per ciascuna:
 - l'indirizzo (via, civico ed interno);
 - il numero delle camere (ove presenti);
 - il numero dei posti letto;
 - il periodo di apertura.

L'invio dell'elenco di cui sopra viene effettuato ogni qual volta intervengano variazioni alle strutture ricettive in gestione, contestualmente alla comunicazione mensile. Qualora non siano intervenute modifiche rispetto a quanto trasmesso dell'anno precedente rimarrà valido quanto già dichiarato.

8. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 comma 3 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 7 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3 comma 1 corrispondono, al termine del periodo di permanenza ed inderogabilmente entro il momento della partenza, l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva o al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone delle locazioni brevi, presso il quale hanno pernottato. Questi rilascerà quietanza di avvenuto pagamento.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone delle locazioni brevi, provvederà a riversare al Comune di Eraclea l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente, entro i primi 15 giorni del mese successivo con le seguenti modalità:
 - tramite il nodo dei pagamenti PagoPA;
 - altra forma di pagamento attivata dal Comune o prevista per legge.

ARTICOLO 8 - INFORMAZIONI AI SOGGETTI PASSIVI

1. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone delle locazioni brevi sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di apposito foglio informativo fornito dal Comune.

ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTO

1. Per l'attività di accertamento e controllo sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi dal 158 al 168 della Legge n. 296/2006 e dall'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge n.160/2019 (accertamento esecutivo).
2. Ai fini dell'attività di cui al comma precedente, il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese e i versamenti eseguiti e l'imposta applicata;
- b) inviare questionario ai gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi.

ARTICOLO 10 - SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Per i tardivi, omessi e parziali versamenti d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6 comma 8 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Le violazioni al presente regolamento, ivi compresa la trasmissione della comunicazione mensile e le violazioni all'obbligo di informazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00.= a € 500,00.=, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24/11/1981.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 alle violazioni commesse dal 19/05/2020 è possibile applicare, direttamente da parte dell'autore della violazione o solidalmente obbligati, le sanzioni ridotte per ravvedimento operoso sempreché la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo nonché al pagamento degli interessi di mora come previsti dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ARTICOLO 11 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interesse, se non versate entro il termine di 60gg dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ARTICOLO 12 - RIMBORSO E COMPENSAZIONE

1. Qualora l'imposta di soggiorno sia versata in eccedenza rispetto al dovuto, il gestore della struttura ricettiva potrà:
 - chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso;
 - compensare l'imposta di soggiorno eccedente con quella ancora dovuta, prima della scadenza del termine di versamento. Della compensazione dovrà esserne data comunicazione al Comune mediante il modello di cui all'art. 6 comma 1 (comunicazione mensile).
2. L'Ufficio tributi del Comune, fatte le necessarie verifiche, comunicherà al richiedente l'esito della richiesta di rimborso o il mancato accoglimento, motivato, della compensazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta pari o inferiore ad € 5,00.= mensili.

ARTICOLO 13 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dai Decreti Legislativi n.471, 472 e 473 del 18/12/1997, dall'art.1 commi dal 158 al 168 della Legge n. 296/2006 e le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale può posticipare i termini stabiliti agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante il sistema telematico o all'indirizzo pec dell'ente. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011.